

Una sfilza di sentenze fa chiarezza in materia di liti sui punteggi e le posizioni dei docenti

Nuova lista, nuova assunzione

E se il prof non chiede la conferma in graduatoria, è cacciato

DI ANTIMO DI GERONIMO

Se la graduatoria viene rifatta perché c'è un errore, va rifatta anche l'assunzione. E se al momento del rinnovo l'interessato non ha chiesto di rimanere in graduatoria, va cancellato definitivamente. In ogni caso, quando si litiga per i punteggi delle graduatorie, ormai bisogna andare dal giudice ordinario e non dal Tar. E quanto si evince da 3 sentenze emesse di recente da altrettanti giudici, che fanno luce sulla controversa materia del precariato e che recepiscono il nuovo orientamento della Corte di cassazione sulla questione del licenziamento automatico dei precari assunti sulla base di presupposti errati e sul giudice munito di giurisdizione nelle controversie che insorgano sulle graduatorie.

La graduatoria annullata

La prima sentenza è del Tribunale di Ferrara (277, depositata il 19 novembre scorso). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, spiega che ormai, quando si individua un errore in una graduatoria e sulla base di tale errore sia stato

assunto illegittimamente un docente, non solo bisogna tempesti-

vamente rettificare la graduatoria, ma bisogna anche licenziare il docente assunto per effetto di quell'errore. Ciò deriva, peraltro, da un recente orientamento della Corte di cassazione, che a sua volta discende da un'apposita clausola che viene apposta nei contratti di assunzione. Tale clausola prevede, infatti, il licenziamento automatico se la procedura di assunzione viene annullata. E ciò vale anche se c'è un errore nella graduatoria stessa. Prima, invece, la stessa Corte riteneva che l'errore poteva essere fatto valere solo in giudizio. E quindi per licenziare un docente l'amministrazione avrebbe dovuto accollarsi l'onere di una causa.

Decide il giudice ordinario

La seconda pronuncia è del Tribunale di Modena (n.11 del 15 gennaio scorso). Che fa proprio l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulla vecchia questione della giurisdizione in tema di graduatoria a esaurimento. Il giudice di merito ha affermato la sua giurisdizione senza nemmeno presentare il cosiddetto regolamento di

giurisdizione d'ufficio introdotto dalla riforma del 2009. In ciò uniformandosi alla tesi della Suprema corte e in controtendenza rispetto all'orientamento del Consiglio di stato. Il giudice monocratico ha anche spiegato che, quando si promuove un azione contro l'amministrazione, non bisogna limitarsi a rivolgerla al direttore regionale, ma bisogna citare in giudizio direttamente il ministero. Fatta salva la notifica all'avvocatura territorialmente competente.

La domanda

Infine l'ultima sentenza in ordine di arrivo è del Tar della

Campania (389 del 27 gennaio scorso). I giudici amministrativi hanno sgomberato il campo dagli equivoci affermando la inesistenza del diritto di permanere nella graduatoria a esaurimento in assenza di apposita istanza all'atto del rinnovo periodo della stessa. Il collegio giudicante ha spiegato che l'amministrazione, quando procede all'esclusione degli aspiranti docenti che non abbiano rinnovato la loro intenzione di permanente nelle graduatorie, non è soggetta agli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 241/90.

— © Riproduzione riservata — ■

Riserva ma condizionata

I docenti di ruolo che hanno conseguito l'abilitazione con riserva partecipando ai corsi previsti dai decreti 21 e 85 del 2005 hanno diritto allo scioglimento della riserva. Ma solo per partecipare alla mobilità professionale. Il chiarimento è contenuto in una nota emanata dal ministero dell'istruzione il 24 febbraio scorso (prot.2204). I docenti precari che si trovano nelle stesse condizioni, invece, dovranno attendere l'emanazione di ulteriori disposizioni. L'amministrazione centrale ha spiegato agli uffici periferici che lo scioglimento della riserva deve riguardare unicamente coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dai decreti 21 e 85, compreso quello di servizio, acquisito nel medesimo termine del 22/12/2005, siano stati esclusi dai corsi abilitanti citati perché rivestivano la posizione di «docenti di ruolo».

(A.Di G.)

